

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA***

***N° 1084 del 16/11/2017***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA ANNUALE DI REAGENTI E MATERIALE VARIO PER TEST ECOTOSSICOLOGICI ESEGUITI CON STRUMENTAZIONE MICROTOX DA DESTINARE AI LABORATORI DEI DISTRETTI PROVINCIALI ARTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 DEL D.LGS.50/2016 ALLA SOCIETÀ ECOTOX LDS S.R.L.
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**CHE** tra i prodotti aggiudicati con le procedure di gara espletate dall'Agenzia per la fornitura di materiale vario di laboratorio e reagenti chimici/biologici per i Distretti dell'Arta non figurano quei prodotti che, per necessità legate all'impiego di particolare strumentazione, è indispensabile acquistare, con affidamento diretto a società fornitrici della strumentazione stessa;

**CHE** i Direttori dei Distretti hanno provveduto a richiedere l'acquisto dei prodotti esclusivi e ad indicare le società fornitrici degli stessi;

**CHE** trattasi di prodotti non inseriti nelle procedure di gara espletate dall'Agenzia per la fornitura di reagenti destinati ai laboratori dei Distretti dell'Arta in quanto connessi all'effettuazione di particolari tipologie di analisi e all'impiego di specifiche strumentazioni già in dotazione e di conseguenza acquistati, negli anni passati, con affidamento diretto a società fornitrici in esclusiva degli stessi, tramite stipula di un contratto aperto della durata di un anno;

**CHE** l'Arta svolge, attraverso i propri Laboratori, determinazioni analitiche su varie matrici ambientali, per il controllo della conformità alle normative vigenti, alcune delle quali richiedono l'utilizzo esclusivo di materiali biologici e materiali di consumo prodotti e/o commercializzati in Italia dalla ditta ECOTOX LDS S.r.l.;

**CHE** per garantire il regolare svolgimento delle predette attività ed, in particolare, per consentire l'effettuazione delle attività analitiche previste nell'ambito dell'ambito della ecotossicologia, ai fini della valutazione della tossicità ambientale relativa di campioni di sedimenti e terreni in ambiente marino che d'acqua dolce, i Dirigenti delle Sezioni di Biologia e Tossicologia Ambientale dei Distretti hanno rappresentato la necessità di provvedere all'acquisto di tali materiali necessari allo svolgimento dei test ecotossicologici che utilizzano kit specifici;

**PRESO ATTO** della consolidata consuetudine con la quale, negli anni precedenti, è stato disposto l'affidamento alla ECOTOX LDS S.r.l. della fornitura di prodotti consumabili necessari per il funzionamento della strumentazione fornita dalla stessa in uso presso i Distretti Arta, quale fornitura "esclusiva" in quanto attinente a prodotti che risultano, in base alle valutazioni ed alle motivazioni esposte dai direttori dei Distretti, gli unici in grado di assicurare alla strumentazione un funzionamento consono alle esigenze analitiche dei laboratori e altresì gli unici adattabili e compatibili con la strumentazione sulla quale devono essere applicati ed in quanti ECOTOX è risultato unico, tra gli operatori conosciuti, a fornire il materiale in oggetto;

**CONSIDERATO** che tale tipologia di fornitura impone la stipula di un contratto aperto della durata di un anno, per un importo presunto annuale corrispondente all'ammontare degli ordini che i distretti di volta in volta, secondo le necessità dettate dalle attività analitiche da eseguire, effettuano nell'arco degli anni;

**PRESO ATTO** che i prodotti suddetti, richiesti dai laboratori ed oggetto della fornitura di cui alla presente determina sono tutti quelli indicati nell'offerta allegata;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per*



*l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;*

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

**CONSIDERATO** che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**VISTO** l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

**VERIFICATO**, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come risulta da stampa allegata (**Allegato 1**), dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'Agenzia, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

**DATO ATTO** di non aver potuto utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto risulta assente il metaprodotto utilizzato, come da stampa allegata (**Allegato 2**);

**DATO ATTO** che l'impossibilità di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai fini della fornitura suddetta deriva, oltre che dall'assenza del metaprodotto, altresì dall'assenza della società ECOTOX LDS S.r.l. tra i fornitori abilitati,



come da stampa allegata;

**ACQUISITA** la comunicazione del 10.02.2017, avente ad oggetto *“Iscrizione MEPA”*, inviata dalla ditta ECOTOX LDS S.r.l., acquisita al ns Prot.n°0020017 del 24.08.2017 (**Allegato 3**), nella quale, a dimostrazione di quanto sopra detto, viene dichiarato: *“Facendo riferimento alla vostra richiesta di una nostra possibile iscrizione al MEPA, vi informiamo che non siamo iscritti, né è nostra intenzione farlo, almeno nel prossimo futuro, per due motivi: il primo è che in esso non esiste una categoria che contempra i prodotti da noi commercializzati; la seconda è che, essendo noi rivenditori esclusivi per l'Italia di tali prodotti come risulta dalla dichiarazione allegata, riteniamo non esista la necessità di richiedere al MEPA la creazione di una categoria specifica (cosa che comunque richiederebbe tempi estremamente lunghi).”*;

**RITENUTO** necessario, per continuare a garantire il regolare svolgimento delle analisi di laboratorio, acquistare i prodotti esclusivi, necessari per le attività analitiche dei laboratori, dalle società fornitrici degli stessi, tra le quali figura la *“ECOTOX LDS S.r.l.”* di Cornaredo (MI);

**ACCERTATO**, a seguito di attenta ricerca effettuata per vie telematiche che la società ECOTOX LDS S.r.l. fornisce test biologici per la rilevazione degli effetti dovuti alla presenza di sostanze tossiche in ambiente (test ecotossicologici);

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

**VISTO** l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di *“procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”*;

**PRESO ATTO** della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi di forniture inferiori alla soglia comunitaria;

**RITENUTO** necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva;

**VISTO** l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”* (comma 1), specificando che *“nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata....”* (comma 2) *“...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...”* (lett b) nella circostanza in cui *“la concorrenza è assente per motivi tecnici”* (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica *“solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni*



*alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";*

**PRESO ATTO** della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

**ACQUISITA**, a tal fine, la nota Prot.n°2126 del 15.03.2016, acquisita al ns.Prot.n°3433 del 15.03.2016 (**Allegato 4**), con la quale il Direttore del Distretto provinciale di L'Aquila, congiuntamente al Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale, nell'ambito del processo di identificazione delle ditte per gli acquisti di prodotti con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, evidenzia che:

~ presso i laboratori della Sezione di Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto è in dotazione lo strumento "Microtox® M500 Azur" s/n 00610, prodotto e fornito dalla società ECOTOX LDS S.r.l.; tale strumento è prodotto dalla ditta inglese "Modern Water" (ex SDIX) e distribuito sul mercato italiano esclusivamente dalla ditta ECOTOX LDS S.r.l.;

~ la ditta ECOTOX LDS S.r.l. produce e fornisce in esclusiva i kit ed i reagenti collegati per l'esecuzione dei test di tossicità acuta su *Daphnia magna* e su batteri luminescenti (*Vibrio fischeri*); la suddetta ditta risulta essere distributore e rivenditore unico per l'Italia della società "MICROBIOTES" (produttore dei test in kit) e della società "SDIX" (produttrice degli strumenti e dei prodotto Microtox);

~ la ditta ECOTOX LDS S.r.l. fornisce altresì tutto il materiale per l'esecuzione dei test di tossicità eseguiti con *daphnia magna*, sia i materiali che le fiale di eppur contenenti le uova liofilizzate degli organismi stessi; il prodotto fornito dalla suddetta ditta "Daphtoxkit F™ magna" contiene tutti i materiali necessari per eseguire 6 saggi di tossicità acuta secondo il protocollo definito dalla norma EN ISO 6341:2012;

~ i test di tossicità sono stati validati mediante la partecipazione ai circuiti interconfronto ISPRA IC012 del 2008, IC020 del 2011, IC033 del 2015, finalizzati a porre a confronto i risultati delle misure ecotossicologiche eseguite dai laboratori ARTA/APPA indicati dalla Rete dei Referenti a supporto dell'organizzazione dei circuiti interlaboratorio, per cui, di conseguenza, i prodotti forniti dalla ECOTOX LDS S.r.l. non possono essere sostituiti con analoghi prodotti commerciali, in quanto la loro eventuale sostituzione comporterebbe l'attivazione di un nuovo processo di validazione della prova, la riottimizzazione del metodo e dei controlli qualità, l'aggiornamento di tutta la documentazione, con conseguenti risultati di eccessiva onerosità in termini organizzativi, tecnici ed economici;

**ACQUISITA**, altresì, la nota Prot.n°1885 del 25.03.2016, acquisita al ns.Prot.n°4051 del 29.03.2016 (**Allegato 5**), con la quale il Direttore del Distretto provinciale di Pescara, congiuntamente al Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale, riporta le motivazioni di natura tecnica per le quali si richiede l'affidamento diretto per la fornitura di alcuni prodotti alla ECOTOX LDS S.r.l.:

~ la ditta ECOTOX LDS S.r.l. risulta essere distributore e rivenditore unico per l'Italia della ditta "MICROBIOTEST" (produttrice dei test in kit) e della ditta "SDI" produttrice degli strumenti e dei prodotti Microtox utilizzati per i test di tossicità eseguiti con *daphnia magna* e con *Vibrio fischeri* ("Algatoxkit F™ con *Pseudokirchneriella subcapitata*" - alghe di acqua dolce - per analisi di acque di scarico e acque superficiali; "Algatoxkit M™ con *Phaeodactylum tricornutum*" - alghe marine - per analisi di sedimenti marini; "Rotoxkit M™ con *Brachionus plicatilis*" - rotifero marino - per analisi di sedimenti marini, "Ostracodtoxkit





F<sup>TM</sup> con *Heterocypris incongruens*” – crostaceo bentonico di acqua dolce – per analisi di sedimenti fluviali);

~ presso il laboratorio di Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto di Pescara è in uso lo strumento “Microtox® modello M500” s/n 1473, fornito dalla ECOTOX LDS S.r.l., per cui la eventuale sostituzione dei prodotti da parte della ECOTOX LDS S.r.l. comporterebbe l’attivazione di un nuovo processo di validazione della prova, la riottimizzazione del metodo e dei controlli qualità, l’aggiornamento di tutta la documentazione, con conseguenti risultati di eccessiva onerosità in termini organizzativi, tecnici ed economici;

**ACQUISITA**, altresì, la nota Prot.n°2049 del 06.04.2016, acquisita al ns.Prot.n°4554 del 06.04.2016 (**Allegato 6**), con la quale il Direttore del Distretto provinciale di Teramo, congiuntamente al Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale, indica la ECOTOX LDS S.r.l. quale produttore e rivenditore dei reagenti per l’esecuzione dei test di tossicità acuta su *Daphnia magna* e su batteri luminescenti (*Vibrio fischeri*), oltre che di kit per il test di Germinazione da eseguire nelle analisi del compost, per il quale il Distretto di Teramo è Centro di Riferimento, nelle quali si utilizzano i semi della pianta *Lepidium sativum* L. (crescione) distribuiti dalla ECOTOX; il Distretto di Teramo ha in dotazione lo strumento “Microtox® modello M500” fornito dalla ECOTOX LDS S.r.l., utilizzato per la valutazione della tossicità sulle acque di scarico richiesta dal D.Lgs.156/2006, che necessita, per il regolare funzionamento, di test e kit distribuiti dal fornitore dello strumento ECOTOX LDS S.r.l., per cui la sostituzione dei suddetti prodotti con altri analoghi richiederebbe l’aggiornamento per il personale coinvolto ed il probabile acquisto di nuove apparecchiature;

**CONSIDERATO** che presso il Distretto Provinciale di Chieti è in dotazione un fotometro “MICROTOX® modello 500” s/n 1672, per il funzionamento del quale viene utilizzata necessariamente l’intera gamma di prodotti (kit, reagenti e consumabili) per i quali la ditta ECOTOX LDS S.r.l. risulta unico distributore e rivenditore in territorio italiano;

**VISTO** che la ditta ECOTOX LDS S.r.l., risulta essere l’unica ditta fornitrice di reagenti ed accessori per test microtox;

**PRESO ATTO** che la ditta ECOTOX LDS S.r.l., con propria nota, acquisita al ns.Prot.n°0020020 del 24.08.2017 (Dichiarazione resa ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000) (**Allegato 7**), ha confermato la propria condizione di produttore in esclusiva del materiale oggetto della presente fornitura, dichiarando che *“la società ECOTOX LDS Srl...con la presente dichiara di essere rappresentante unica in Italia delle società Modern Water Inc. (ex Azur Environmental, ex SDIX) di Newcastle, Delaware, USA, produttrice dell’analizzatore Microtox M500 e dei relativi materiali di consumo, e della microbiotests Inc. (ex Creasel) di Mariakerke, Belgio, azienda creatrice dei TOXKITS e unico produttore mondiale di preparazioni per i relativi test ecotossicologici”*, chiarendo come i prodotti consumabili per l’utilizzo degli analizzatori Microtox500 sono gli unici compatibili con tale strumento e con il software gestionale dedicato OmniSoftware<sup>TM</sup> cod.50H100 sottoposto a licenza;

**VISTO** l’“Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell’esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse” e l’allegata ricevuta del “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa alla pubblicazione dlla 26.07.2017 al 10.08.2017 (**Allegato 8**), pubblicato sul sito dell’Agenzia per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 10.08.2017 ore 13:00 e a norma di legge;

**VERIFICATO** che alla data suddetta di scadenza dell’avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell’avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell’azienda);



**CONSAPEVOLE** che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta ECOTOX LDS S.r.l. in quanto esclusivista unica per la commercializzazione della fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

**VISTO** l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficoltà tecniche sproporzionate” (comma 3, lett b));*

**CONSIDERATO** che la fornitura di kit, reagenti e consumabili oggetto della fornitura in oggetto, la cui utilizzazione risulta indispensabile al funzionamento della strumentazione fornita dalla ditta Ecotox LDS S.r.l., risulta essere una consegna complementare effettuata dal fornitore originario dello strumento, in quanto tali prodotti sono compatibili unicamente con la strumentazione in dotazione ai Distretti;

**VISTA** l'Offerta nr.258L-17Mama del 23.08.2017, acquisita al ns Prot.n°0020018 del 24.08.2017 (**Allegato 9**), fornita dalla società ECOTOX LDS S.r.l., fornitore esclusivo del suddetto materiale, nel quale sono riportati specificatamente i prezzi relativi a ciascun prodotto oggetto della fornitura;

**ACCERTATE** la congruità dei prezzi relativi ai prodotti consumabili di cui trattasi e la sussistenza della qualificazione professionale del fornitore ECOTOX LDS S.r.l., società con consolidata esperienza nel campo della microbiologia delle acque, produttrice e fornitrice in esclusiva di prodotti conformi alle richieste ed alle metodiche in uso per le determinazioni microbiologiche effettuate sulle acque ad uso umano, peraltro accreditate;

**RICORDATO** che i quantitativi di consumabili oggetto della fornitura e dell'impegno di spesa si riferiscono al fabbisogno presunto annuale e non impegnano in modo assoluto l'Arta, che avrà facoltà di ordinare, secondo le necessità, quantitativi di prodotti senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo, o di acquisirne altri non previsti in sede di offerta e comunque finalizzati all'esecuzione di esami appartenenti alla medesima tipologia;

**CONSIDERATO** che sono state acquisite nuove certificazioni aggiornate (DURC Prot.n°0020078 del 24.08.2017, Certificato Anac Prot.n°0020079 del 24.08.2017);

**RITENUTO** opportuno procedere comunque all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, con riserva di annullare l'affidamento stesso in via di autotutela nell'ipotesi in cui i controlli mancanti, prescritti dalla legge vigente in materia, diano esito negativo e/o nell'ipotesi in cui vengano riscontrate irregolarità che pregiudichino l'aggiudicazione stessa, ex l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 (“Revoca del Provvedimento”) secondo cui *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere*



*revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”;*

**RITENUTO** di applicare, in caso decadenza dell'aggiudicazione, le seguenti misure: interruzione dell'efficacia degli ordinativi, pagamento delle fatture per le forniture rese correttamente, eventuali azioni risarcitorie a tutela dell'ente

**RITENUTO** di richiedere alla società ECOTOX LDS S.r.l. il versamento della garanzia definitiva a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore;

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la fornitura di prodotti indispensabili ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dagli stessi;

**DATO ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

**RITENUTO** di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa complessivo di € 30.000,00 sul capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato "Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche" del bilancio finanziario anno 2017-2019, suddivisi nel seguente modo:

- € 7.000,00 (IVA inclusa) per il periodo novembre-dicembre 2017
- € 23.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2018;

importi inclusi IVA, che sarà versati da A.R.T.A. Abruzzo in base alla vigente normativa (art. 17-ter D.P.R. 633/1972 ed art. 4 D.M. 23 gennaio 2015 e loro successive modificazioni ed integrazioni);

**RITENUTO** di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *“La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento...”*;

**DATO ATTO** che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di





cui all'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni") del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

**VISTA** la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

### **DETERMINA**

1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, alla ECOTOX LDS S.r.l. la fornitura, della durata di 12 mesi, dei prodotti consumabili, indicati in narrativa, necessari ai laboratori dei Distretti Provinciali ARTA per l'effettuazione dei test ecotossicologici eseguiti con strumentazione Microtox, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett b) e comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016;

2) **DI RISERVARSI** di annullare l'affidamento in via di autotutela nell'ipotesi in cui i controlli mancanti, prescritti dalla legge vigente in materia, diano esito negativo e/o nell'ipotesi in cui vengano riscontrate irregolarità che pregiudichino l'aggiudicazione stessa, ex l'art. 21 quinquies della L. 241/1990;

3) **DI RICHIEDERE** alla società ECOTOX LDS S.r.l. il versamento della garanzia definitiva per l'esatto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali;

4) **DI PRENDERE ATTO** della mancanza di riscontri all'"Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse", pubblicato sul sito dell'Agenzia per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 10.08.2017 ore 13:00;

5) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

6) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

7) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 30.000,00, al lordo di IVA di € 30.000,00 sul capitolo 9.08.1.03.15.0 denominato "Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biotossicologiche" del bilancio finanziario anno 2017-2019, suddivisi nel seguente modo:

- € 7.000,00,00 (IVA inclusa in regime si split payment) per il periodo novembre-dicembre 2017
- € 23.000,00 (IVA inclusa in regime si split payment) per l'anno 2018;

8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come



modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 “*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza*”, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z8D1FAF86A (Allegato 10)**;

9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 16/11/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

